



Regione Lombardia

Regione Lombardia - Giunta
DIREZIONE GENERALE AMBIENTE E CLIMA
VALUTAZIONI E AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

Piazza Città di Lombardia n.1
20124 Milano
Tel 02 6765.1

www.regione.lombardia.it
ambiente_clima@pec.regione.lombardia.it

Al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
D.G. per la valutazioni e autorizzazione ambientali –
VIA/VAS

Email: dgsalvaguardia.ambientale@pec.minambiente.it

e, p.c.

Al Ministero dello Sviluppo Economico
Divisione III - Produzione elettrica

Email: dgmereen.div03@pec.mise.gov.it

Spett.le TERNA Rete Italia

Email: uprimi@pec.terna.it

Oggetto : [ID_VIP: 4277] Progetto di centrale termoelettrica per il bilanciamento della rete (impianto peaker) nel Comune di Nave (BS). Istanza per il rilascio del provvedimento di VIA, nell'ambito del provvedimento unico ambientale ai sensi dell'art. 27 del d.lgs. 152/2006. Proponente: Duferco Sviluppo S.p.A. - Genova. Valutazioni preliminari.

Con riferimento all'istanza in oggetto, si esprimono le seguenti considerazioni e valutazioni preliminari, propedeutiche all'espressione del parere di merito di Regione Lombardia.

Il progetto prevede l'installazione di un impianto costituito da 2 turbogas (TG) di potenza termica complessiva pari a circa 320 MW, nel comune di Nave (BS); tale comune, secondo la deliberazione di Giunta Regionale 9/2605 del 30.11.2011 con cui è stata approvata la zonizzazione per la qualità dell'aria - è collocato nello "agglomerato di Brescia".

Per tali aree, caratterizzate da elevata densità di emissioni di PM10, NOX e COV e da una situazione meteorologica avversa per la dispersione degli inquinanti, si applicano le disposizioni di cui alla d.g.r. 9/3934/2012 "Criteri per l'installazione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia collocati sul

Referente per l'istruttoria della pratica: GIUSEPPE CIVATI Tel. 02/6765.5506

territorio regionale”, che prevedono in particolare (par 5.1 dell'allegato alla d.g.r.) che:

“Nella zona classificata “Fascia 1” non può essere autorizzata la costruzione e l'esercizio di nuovi impianti dedicati unicamente alla produzione di energia elettrica per scopi commerciali. In deroga a quanto vietato nel precedente capoverso, l'installazione di nuovi impianti di produzione di energia elettrica e/o il potenziamento (incremento di potenza termica nominale) di impianti esistenti è ammesso, ad una delle seguenti condizioni:

a. Autoproduzione di energia elettrica:

b. Teleriscaldamento:

c. Cogenerazione:

d. Impianti alimentati a biogas nel solo luogo di produzione.”

E' utile infine ricordare che tale vincolo - introdotto già con l'allegato C alla precedente d.g.r. 7/6501/2001 e attualmente espressamente richiamato nel piano regionale degli interventi per la qualità dell'aria (PRIA), approvato con d.g.r. 10/593 del 6/9/2013 e nel successivo aggiornamento avvenuto con d.g.r. 11/449 del 2/8/2018 - si pone l'obiettivo di limitare – stante anche il livello di “saturazione” della potenzialità termoelettrica installata sul territorio regionale – l'installazione di nuovi impianti di produzione di energia elettrica da fonti fossili, se non attraverso l'ottimizzazione del ciclo termico (cogenerazione/teleriscaldamento) o per il soddisfacimento delle esigenze dello stesso proponente (autoproduzione).

Cordiali saluti

IL DIRIGENTE

LUCA MARCHESI

